

## Mandato di mediazione (procura e incarico)

tra

---

Società (di seguito denominata committente)

---

Indirizzo/NPA/Città

---

Cognome/Nome persona di contatto

TTelefono/Email persona di contatto

e **Swiss Insurance Union AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal, www.wir-broker.ch**  
(di seguito denominato broker)

Il committente conferisce al broker la procura e l'incarico per la gestione, la revisione e, se possibile, l'ottimizzazione del proprio portafoglio assicurativo.

Con la sottoscrizione del mandato di mediazione da parte del committente, quest'ultimo assicura la cessazione immediata di tutti i mandati di mediazione esistenti con altri broker assicurativi.

Il committente conferisce al broker un mandato globale al fine di occuparsi di tutte le polizze assicurative della società (incl. la provvidenza professionale). Sono attive polizze/contratti assicurativi con queste compagnie (barra la casella):

- |  |                                   |                                   |                                      |                                       |                                       |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Agrisano      | <input type="checkbox"/> AIG      | <input type="checkbox"/> Allianz  | <input type="checkbox"/> AXA         | <input type="checkbox"/> AXA-ARAG     | <input type="checkbox"/> Basler       |
| <input type="checkbox"/> CAP           | <input type="checkbox"/> Coop     | <input type="checkbox"/> CSS      | <input type="checkbox"/> DAS         | <input type="checkbox"/> Dextra       | <input type="checkbox"/> Die Mobiliar |
| <input type="checkbox"/> Elvia         | <input type="checkbox"/> Emmental | <input type="checkbox"/> Epona    | <input type="checkbox"/> Europäische | <input type="checkbox"/> GastroSocial | <input type="checkbox"/> Generali     |
| <input type="checkbox"/> Groupe Mutuel | <input type="checkbox"/> Helsana  | <input type="checkbox"/> Helvetia | <input type="checkbox"/> Innova      | <input type="checkbox"/> Lloyds       | <input type="checkbox"/> ÖKK          |
| <input type="checkbox"/> Orion         | <input type="checkbox"/> PAX      | <input type="checkbox"/> Protekta | <input type="checkbox"/> Smile       | <input type="checkbox"/> Swica        | <input type="checkbox"/> SwissLife    |
| <input type="checkbox"/> TCS           | <input type="checkbox"/> TSM      | <input type="checkbox"/> Vaudoise | <input type="checkbox"/> Visana      | <input type="checkbox"/> Zurich       | <input type="checkbox"/> _____        |

La previdenza professionale LLP è presso la seguente società/fondazione: \_\_\_\_\_

Il broker è autorizzato a ottenere informazioni su fatturazione/incasso dalle società assicurative e ad gestire il premio per il committente. Il broker è inoltre autorizzato a ottenere offerte, a condurre trattative e ad effettuare tutti i chiarimenti e le precauzioni necessarie per l'analisi dei rischi e la progettazione ottimale del contratto per conto del committente.

Il committente rimane il partner contrattuale delle società e il debitore del premio o della commissione. Il committente inoltre firma personalmente le istanze e accetta direttamente i pagamenti dei sinistri. Il committente incarica le società di trasferire immediatamente tutti i contratti e i portafogli all'assistenza del broker. Il broker rappresenta gli interessi del committente nei confronti delle società. Le società rimborsano il broker per il suo servizio di supporto come consueto nel settore.

Eventuali cambiamenti nei fatti che hanno un impatto sui contratti in essere, devono essere immediatamente segnalati dal committente al broker in modo che la copertura assicurativa o la scelta del prodotto o della strategia possa essere riesaminata e, se necessario, corretta (ad es. modifica delle attività, estensione dei servizi presso le società, modifica dell'orizzonte d'investimento, ecc.). Se il broker non viene informato delle modifiche sopravvenute entro 14 giorni, non è responsabile in caso di danni.

Questo accordo entra in vigore per un periodo di tempo indefinito con la firma del committente. Può essere risolto da entrambe le parti in qualsiasi momento con un periodo di preavviso di tre mesi. Il committente ha preso atto dell'obbligo d'informazione ai sensi dell'art. 45 LSA e delle condizioni generali (www.wir-broker.ch)

---

Luogo e data

---

Firma committente

---

Firma Swiss Insurance Union AG

## Informazioni per il cliente

### Obbligo d'informazione ai sensi dell'articolo 45 della legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA)

Dalla revisione della legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) del 1° gennaio 2006, gli intermediari assicurativi sono sotto vigilanza statale. Ai sensi dell'articolo 45 LSA, tutti gli intermediari assicurativi sono tenuti a informare i propri clienti sui seguenti punti:

#### Identità

Le coordinate del vostro consulente possono essere visualizzate sul biglietto da visita che vi è stato consegnato o sul sito [www.wir-broker.ch](http://www.wir-broker.ch). La Swiss Insurance Union AG è una società anonima fondata nel 2015 secondo il diritto svizzero con un capitale azionario interamente versato di CHF 100'000.-. La Swiss Insurance Union AG ha sede in Industriestrasse 7 a 4410 Liestal. La Swiss Insurance Union AG e i suoi collaboratori (mandatari) sono iscritti nel registro centrale della FINMA per gli intermediari assicurativi non vincolati. Il registro è disponibile su [www.vermittleraufsicht.ch](http://www.vermittleraufsicht.ch) (N. registro 30654).

#### Rapporti contrattuali

In qualità di broker assicurativo neutrale e non vincolato, Swiss Insurance Union AG lavora con tutte le principali società assicurative. Da parte di Swiss Insurance Union AG non sussistono obblighi di produzione o di esclusiva. La Swiss Insurance Union AG ha il diritto di elaborare il mandato tramite un co-broker o una cosiddetta associazione di broker, a condizione che il cliente non subisca svantaggi.

#### Indennizzo

La Swiss Insurance Union AG viene risarcita dalle società assicurative con una missione di intermediazione tipica del settore. In singoli casi può essere concordato con il cliente un rapporto contrattuale a pagamento.

#### Obbligo di diligenza / Responsabilità

La Swiss Insurance Union AG è responsabile per negligenza, errori o informazioni errate in relazione alle attività di intermediazione dei suoi consulenti. Dispone inoltre dell'assicurazione di responsabilità legale necessaria.

#### Protezione dei dati / Riservatezza

In caso la consulenza preveda la visualizzazione o il trattamento di dati particolarmente sensibili, Swiss Insurance Union AG si obbliga ad adottare le precauzioni necessarie per conformarsi alle disposizioni di legge sulla protezione dei dati. Tutti i dati vengono trattati con assoluta riservatezza.

Il trattamento dei dati personali è una base necessaria per lo sviluppo di concetti pensionistici e assicurativi ottimali, sia per le singole persone che come soluzioni globali. Swiss Insurance Union AG solitamente archivia elettronicamente i dati personali. Il periodo di conservazione si basa sulle disposizioni di legge.

Quando si presentano delle richieste assicurative o quando si ottengono offerte in relazione all'elaborazione di sinistri, incassi, ecc., vengono scambiati dati tra Swiss Insurance Union AG e uno o più assicuratori. I dati vengono trasmessi alle società assicurative solo nella misura in cui ciò sia assolutamente necessario per lo svolgimento del contratto.

Secondo la legge sulla protezione dei dati, esiste il diritto di richiedere informazioni dei dati a disposizione di Swiss Insurance Union AG sulla propria persona, insieme allo scopo/base giuridica con cui vengono elaborati. Per le aziende le predette disposizioni si applicano anche ai dati dei dipendenti.